



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Informativa per la clientela di studio

del 17.07.2018

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: DECRETO LEGGE n. 87 DEL 12/07/2018

Gentili Clienti,

in data 13 luglio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n, 87 del 12/7/2018, c.d. Decreto Dignità.

Il DL è entrato in vigore il 14 luglio 2018, ed entro 60 giorni dovrà essere convertito in legge.

Di seguito si riportano i principali punti di interesse per i datori di lavoro, specificando che tali disposizioni sono già operative.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	<p>Durata massima 24 mesi per l'intera vita lavorativa con lo stesso lavoratore. Per la durata massima si devono considerare anche i periodi in cui il lavoratore era stato inviato da agenzia di somministrazione con contratto a tempo determinato.</p> <p>Numero massimo di proroghe 4.</p> <p>Il primo contratto entro i 12 mesi può essere senza causale, ma per i successivi (sia proroga che nuovo contratto) serve una specifica causale determinata da motivazioni di esigenze temporanee ed oggettive.</p> <p>Tali norme si applicano per i contratti stipulati a decorrere dal 14/07/2018 oppure per le proroghe di contratti in corso a tale data.</p>
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TERMINE	<p>Si applicano le disposizioni del tempo determinato, eccetto il limite numerico per lavoro a termine e il diritto di precedenza.</p> <p>Si applicano pertanto le disposizioni in materia di:</p> <p>durata massima di 24 mesi per il contratto a termine tra lavoratore e agenzia di somministrazione;</p> <p>numero massimo di 4 proroghe;</p> <p>rispetto dell'arco temporale di 10-20 giorni tra un contratto e l'altro.</p>
LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO	Inasprimento dell'indennità risarcitoria



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

CONTRIBUZIONE CONTRATTO A TERMINE	Incremento di 0,5% dei contributi per ciascun rinnovo o proroga del contratto a termine
RECUPERO SGRAVI CONTRIBUTIVI CLASSIFICATI COME AIUTI DI STATO	Nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale per fruire di sgravi contributivi o incentivi classificati come aiuti di stato, qualora tale incremento occupazionale non sia rispettato nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento, è prevista una restituzione totale o parziale degli incentivi stessi.

Si rimane in attesa di ulteriori precisazioni e indicazioni da parte del Ministero del lavoro e dall'INPS.

Cordiali saluti.